



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO

Nell'adunanza pubblica del 13 aprile 2017

composta dai magistrati

Carlo Chiappinelli	Presidente;
Rosalba Di Giulio	Consigliere relatore;
Angela Pria	Consigliere;
Oriella Martorana	Primo Referendario
Antonio Di Stazio	Primo Referendario;

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e s.m. e i.;


VISTA la L. 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267 recante il testo unico delle leggi sugli Enti locali e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'art. 7, comma 7, della L. 5 giugno 2003, n. 131;

VISTO l'art. 2 del regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con deliberazione n.14/2000 delle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000, successivamente modificato con deliberazione delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003, con deliberazione n.229 del 19 giugno 2008 del Consiglio di Presidenza e da ultimo, con provvedimento del Consiglio di Presidenza del 24 giugno 2011 (in G.U. n. 153 del 4 luglio 2011);

VISTO l'art. 1, commi 166 e seguenti, della L.23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), che fa obbligo agli Organi di revisione degli Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti relazioni apposite in ordine ai bilanci di previsione ed ai rendiconti degli Enti medesimi;



VISTO l'art. 3, comma 1-bis, del D.L. n.174/12 che, pur avendo espressamente abrogato l'art. 1, comma 168, della L. n.266/05, ha sostanzialmente valorizzato la funzione di vigilanza, prevedendo stringenti termini e misure cautelari per l'esecuzione delle pronunce di grave irregolarità adottate dalle Sezioni regionali di controllo;

VISTE le deliberazioni della Sezione delle Autonomie n. 10/AUT/2012/INPR del 18 giugno 2012, n.18/SEZAUT/2013/INPR del 12 luglio 2013, n. 11/SEZAUT/2014/INPR del 18 aprile 2014 e n. 13/SEZAUT/2015/INPR del 9 marzo 2015, con cui sono state approvate le Linee-guida per la redazione, da parte degli organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali, delle relazioni di cui alla citata L. n. 266/2005, sui rendiconti dell'esercizio rispettivamente 2012, 2013 e 2014, nonché dettati indirizzi di coordinamento della conseguente attività delle Sezioni regionali di controllo;

VISTA la deliberazione di questa Sezione n. 19/2013/DORG del 13 febbraio 2013, con la quale si è disposto che *“gli esiti dei controlli sui bilanci di previsione e sui rendiconti degli enti locali, di cui all'art. 148 Bis del d.lgs. 267/2000 e all'art.1, commi 166 e 167 della L.n. 266/2005, formeranno oggetto di pronunzia da parte della Sezione non solo agli effetti dell'accertamento di gravi irregolarità contabili e finanziarie, ma anche in altri casi segnalati dal magistrato istruttore”*;

VISTA la deliberazione di questa Sezione n. 103/2016/DORG del 13 febbraio 2013, con la quale – in sede di programmazione operativa dei controlli di regolarità contabile e finanziaria sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi degli Enti locali – si sono definiti criteri selettivi e di priorità, previa individuazione delle criticità di maggiore potenziale impatto sugli equilibri dei bilanci, anche con riferimento alle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015;

VISTE le deliberazioni di questa Sezione n. 74/2012/INPR del 14 novembre 2012, n.271/2013/INPR del 12 dicembre 2013, n. 172/2014/INPR del 10 ottobre 2014 e n.163/2015/INPR del 17 settembre 2015, con le quali gli organi di revisione contabile dei comuni del Lazio sono stati formalmente invitati a produrre le relazioni entro il termine ultimo – rispettivamente – del 15 dicembre 2012, del 10 febbraio 2014, del 10 dicembre 2014 e del 9 dicembre 2015;

VISTE le relazioni – questionario predisposte dall'Organo di revisione contabile del Comune di Vasanello (VT) sul Rendiconto 2011 (pervenuta in data 29/04/2013 ed acquisita al protocollo di quest'Ufficio con n.2905), sul Rendiconto 2012 (pervenuta in data 18/12/2014 ed acquisita al protocollo di quest'Ufficio con n.5984); sul Rendiconto 2014 (pervenuta in data 9/12/2015 ed acquisita al protocollo di quest'Ufficio con n.5590); stante



il perdurante mancato inoltro della relazione-questionario sul Rendiconto 2013, nonostante la delibera di accertamento dell'inadempimento n. 52/2015/PRSE emanata dalla Sezione;


VALUTATI i chiarimenti forniti dall'Ente con nota n. 2626 del 5 aprile 2017, in risposta all'ordinanza inviata da questa Sezione per la convocazione alla pubblica Adunanza;

VISTO il regolamento in materia di controlli interni, approvato dal Comune con deliberazione n.14 del 21 marzo 2013 e comunicato alla Sezione in applicazione dell'art. 3, comma 2, del richiamato D.L.174 del 10 ottobre 2012 e relativa L. di conversione, da esaminare – secondo gli indirizzi operativi adottati con la deliberazione n. 25/2013/INPR– nell'ambito dei controlli di regolarità finanziario contabile;

VISTA la relazione di fine mandato ex art. 4 D. Lgs. n.149/2011, come modificato ed integrato dall'art. 1-bis, comma 2, lett. c) del D.L. 174/2012, convertito con modifiche dalla L. n. 213/2012, pervenuta alla Sezione – con riferimento al quinquennio 2011/2016 – il 22 aprile 2016 e protocollata al n.3079;

VISTA l'ordinanza presidenziale n.9 del 7 aprile 2017, con la quale è stata convocata la Sezione per l'odierna adunanza pubblica, a seguito del deferimento all'esame collegiale per la discussione degli esiti della relativa istruttoria;

UDITI in pubblica adunanza, per l'Amministrazione, il Sindaco Antonio Porri (in qualità anche di Responsabile dell'area finanziaria) ed il funzionario di ragioneria Loretta Todini, nonché il Magistrato relatore, Cons. Rosalba Di Giulio;



PREMESSO

Dall'esame degli atti richiamati in premessa, relativi ai Rendiconti 2011, 2012, 2013 e 2014 del Comune di Vasanello (VT) (4.268 abitanti), effettuato ai sensi dell'art. 1, commi 166 e segg., della L.23 dicembre 2005 n. 266 e dell'art. 148-bis del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali) e s.m.i., sono emerse, a carico della relativa gestione finanziaria e contabile, nonostante l'Organo di revisione del Comune non abbia segnalato irregolarità, anomalie di non trascurabile rilievo, che hanno determinato il deferimento delle risultanze istruttorie all'esame collegiale, previo contraddittorio con l'Amministrazione interessata.

CONSIDERATO

Ai sensi delle disposizioni introdotte dalla L. finanziaria 2006 (art. 1, commi 166 e seguenti), gli organi di revisione degli Enti locali devono trasmettere alla Corte dei Conti apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui rendiconti degli Enti stessi.

L'art. 3, comma 1-bis, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con L. 7 dicembre 2012, n. 213, recante "*Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali*", ha espressamente

abrogato l'art. 1, comma 168, della L. n. 266/2005.

Il citato art.3, come modificato dalla L. di conversione n. 213/12, ha anche inserito - nel D. Lgs. n.267/00 - l'art. 148-bis, recante un "Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali", secondo il quale: *«Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della L.23 dicembre 2005, n.266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti.*

2. *Ai fini della verifica prevista dal comma 1, le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente.*

3. *Nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.».*

Il legislatore nazionale ha voluto, dunque, espressamente ricondurre tale tipo di controllo rafforzato alle disposizioni dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della L. n. 266/2005, puntualizzandone le finalità che già erano emerse in via di applicazione da parte delle Sezioni regionali. Trattasi di un controllo, che – in quanto finalizzato alla tutela "dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica" – ha lo scopo di segnalare ai Consigli degli Enti interessati la presenza di comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, al fine di stimolare l'adozione di provvedimenti auto-correttivi.

La Corte Costituzionale (sentenza n.40 del 2014) ha ribadito che "I controlli delle sezioni



regionali della Corte dei conti – previsti a partire dalla emanazione dell’art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e poi trasfusi nell’art. 148-bis del TUEL – hanno assunto progressivamente caratteri cogenti nei confronti dei destinatari (sentenza n. 60 del 2013), proprio per prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l’equilibrio del bilancio (art. 81 Cost.) e di riverberare tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, vanificando conseguentemente la funzione di coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi comunitari”. La Consulta ha aggiunto che “la finalità del controllo di legittimità e regolarità di cui agli artt. 148, comma 1, e 148-bis del TUEL e la stretta correlazione di tale attività con gli artt. 81, quarto comma, e 117, terzo comma, Cost. giustificano anche il conferimento alla Corte dei conti di poteri atti a prevenire con efficacia diretta pratiche lesive del principio della previa copertura e dell’equilibrio dinamico del bilancio degli enti locali (sentenze n. 266, n. 250 e n. 60 del 2013)”.

La Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, ha evidenziato come il ruolo della Corte dei conti “risulta ulteriormente rafforzato dall’art. 30 della recente legge del 30 ottobre 2014 n.161 (legge Europea 2013-bis)”, il quale ne potenzia gli strumenti conoscitivi e di acquisizione dei dati e che, “con il ribadito riconoscimento alla Corte della facoltà di accedere a qualunque banca dati costituita o alimentata dagli enti, estendendo peraltro le verifiche ai dati economici e patrimoniali di enti e organismi da essi partecipati, si è inteso accentuare il rilievo attribuito ai controlli diretti a valutare l’impatto delle singole gestioni sui conti pubblici e sugli equilibri economico-finanziari” (deliberazione n.1/SEZAUT/2015/INPR).



È opportuno precisare che si è ritenuto di procedere al contestuale esame di più cicli contabili contigui, effettuandolo anche alla luce delle annualità precedenti al 2014, in una visuale dinamica e prospettica da tempo consolidata nell’orientamento di questa Sezione (Sez. controllo Lazio, deliberazioni n. 170/2014/PRSE, n. 52/2014/PRSE, n.1/2014/PRSP, n. 263/2013/PRSE e n. 250/2013/PRSP).


Quest’ottica comparativa permette, infatti, di apprezzare l’andamento della gestione finanziaria in un arco temporale che esorbita dal singolo esercizio, di valutare gli equilibri in una prospettiva che trascende il mero pareggio contabile annuale, nonché di evidenziare il *trend* – di maggiore o minore continuità tra i diversi esercizi – riguardo ai dati di maggiore significatività contabile, consentendo infine anche una più ampia ed approfondita valutazione rispetto alla sostenibilità dei conti nel tempo.

La riunione delle predette verifiche annuali si prospetta, inoltre, anche maggiormente

confacente alla *ratio* sottesa al vigente sistema dei controlli sulla contabilità degli Enti Locali, di cui all'articolo 1, commi da 166 e ss., della L. 23 dicembre 2005, n. 266, quale delineata dalla Corte Costituzionale, che ha evidenziato come i medesimi debbano essere svolti *“in una prospettiva non più statica – come, invece, il tradizionale controllo di legalità-regolarità – ma dinamica, in grado di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo alla adozione di effettive misure correttive, funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio”* (Corte Cost., sentenza n.60/2013).

Ciò in funzione di tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, con particolare riferimento agli articoli 97, primo comma, 81 e 119 della Costituzione, onde garantire la sana gestione finanziaria del complesso degli Enti territoriali, nonché il rispetto degli obiettivi di governo dei conti pubblici concordati in sede Europea (in senso conforme Corte cost., sentenze n. 198 del 2012, n. 37 del 2011, n. 179 del 2007, n. 267 del 2006), che la Corte dei conti contribuisce ad assicurare, quale organo terzo ed imparziale di garanzia dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico e della corretta gestione delle risorse collettive, in quanto al servizio dello Stato-ordinamento (Corte cost. sentenze n. 198 del 2012, n. 37 del 2011 e n. 179 del 2007).

La verifica è stata approfondita anche riguardo agli aspetti previsionali attinenti all'esercizio 2015 per quanto concerne, in particolare, il riaccertamento straordinario dei residui ed il prospetto del risultato di amministrazione, ricalcolato al 1° gennaio 2015. Passando all'esame dei dati contabili degli esercizi presi in considerazione ai fini del controllo, il Comune di Vasanello ha esposto i seguenti risultati della gestione finanziaria di competenza, pari ad €



2011	2012	2013	2014
23.226,42	15.788,52	192.793,32	- 187.854,28

Non sono state fornite delucidazioni sulla negatività del risultato della gestione nel 2014, che integra anche parametro di deficitarietà strutturale, avendo tale importo superato, in termini di valore assoluto, il 5% delle entrate correnti. Si evidenzia che anche il saldo netto di parte corrente 2014 è negativo e pari ad € -114.274,00 (al netto delle variazioni).

Esso è dato – com'è noto – dalla differenza tra le Entrate dei primi tre Titoli e le Spese del Titolo I sommate a quelle del Titolo III per rimborso prestiti. Il fatto che nel 2014 sia arrivato ad assumere segno negativo denota l'incapacità dell'Ente di sostenere la spesa corrente con le risorse ordinarie (primi tre Titoli delle Entrate) derivanti dal prelievo

tributario, dai trasferimenti effettuati dallo Stato o da altre Amministrazioni pubbliche e dai proventi dei servizi e delle attività svolte in favore della comunità locale.

Il risultato di amministrazione, seppur positivo, ha un andamento oscillante: € 18.888,65 nel 2011, € 1.347,56 nel 2012, € 198.287,47 (da dati solo Sirtel) nel 2013 ed € 39.512,06 nel 2014. Vi è, inoltre, da segnalare il disallineamento tra i dati Siquel e Sirtel, in quanto – per il 2012 – il risultato di amministrazione risulta interamente vincolato dai prospetti Siquel e non vincolato in Sirtel. Pur essendo stati chieste le motivazioni della diversa rappresentazione contabile del risultato di amministrazione emersa dal confronto dei dati Siquel con quelli Sirtel, nulla al riguardo è stato chiarito, nelle controdeduzioni, dall'Ente.

PROFILI DI CRITICITÀ.

1.ERRATO CALCOLO FONDO SVALUTAZIONE CREDITI.

Il Fondo svalutazione crediti (F.S.C.) risulta iscritto soltanto in parte spesa all'intervento 1.01.08.10 del bilancio consuntivo in Sirtel (secondo il modello approvato con il D.P.R. n.194 del 1996 e vigente sino al 31.12.14), rispettivamente per:

€ 9.729,41, nel 2012 (importo che pare esaustivo, alla luce dei dati forniti dall'Ente);


€ 10.449,20 nel 2013 (annualità per cui non è possibile quantificare neppure presuntivamente l'importo del F.S.C. da accantonare per legge, in quanto l'Ente non ha trasmesso il questionario Siquel, né i dati concernenti i residui dei Titoli I e III);

€ 1.306,00 nel 2014 (importo del tutto insufficiente rispetto al limite minimo di € 6.888,57, richiesto in presenza di Tot. RA Tit. I € 0,00 e Tit. III € 34.442,83).

Si segnala che il F.S.C. non risulta essere stato né debitamente iscritto nel questionario 2012 e 2014 (2013 neppure pervenuto), al punto 1.5, lett. d, né soprattutto accantonato, per gli anni 2012-2013-2014, nel risultato di amministrazione (come risulta dal Sirtel) e che la congruità della sua misura per i tre esercizi esaminati non risulta asseverata dall'OREF. Si segnala in particolare per il 2012 che, ove pure il Fondo svalutazione crediti fosse stato indicato nella parte vincolata del R.A. in Sirtel, non avrebbe trovato copertura nel risultato di amministrazione di quell'esercizio, pari a soli € 1.347,56.

Si rammenta che l'accantonamento a F.S.C. – con poste vincolate a carico del risultato di amministrazione – andava effettuato nelle misure previste:

- per l'esercizio 2012, dall'art.6, comma 17, del D.L. n.95 del 2012 : almeno il 25% dei R.A. ultraquinquennali di cui ai Tit. I e III dell'entrata;
- per l'esercizio 2013, dall'art. 11-bis, comma 2, del D.L. n.76/13 convertito dalla L. n.99/13: percentuale aumentata al 30%, per i Comuni (come Vasanello) beneficiari dell'anticipazione di liquidità erogata dalla Cassa depositi e prestiti;



- per il 2014, dall'art.3-bis, comma 1, del D.L. n.16/2014: percentuale ridotta al 20%.

È opportuno ricordare che il F.S.C., previsto all'intervento 1.01.08.10, rappresenta un accantonamento che, non tramutandosi in un impegno, a fine anno genera economia di spesa e quindi confluisce nel risultato di amministrazione tra i fondi vincolati, per cui qualora l'avanzo accertato non risulti capiente per garantire il vincolo derivante da esso, occorrerà determinare, per differenza, il disavanzo o l'ulteriore disavanzo di amministrazione.

2. PARAMETRI DI DEFICITARIETÀ STRUTTURALE.

Si segnala il riscontro – in tutte e quattro le annualità esaminate – di taluni parametri di deficitarietà strutturale ex D.M. Interno del 18 febbraio 2013: uno nel 2011, due nel 2012, tre nel 2013 e due nel 2014. In particolare, in tutte le annualità esaminate, il mancato rimborso, a fine esercizio, della anticipazione di tesoreria è risultato sempre superiore al 5% delle entrate correnti e pari alle seguenti percentuali:

Anticipazione non rimborsata al 31.12	2011	2012	2013	2014
Limite 5%	9,44%	10,92%	15,56%	21,95%


La sistematica incapacità di restituire l'anticipazione di tesoreria a fine esercizio (con percentuale di andamento crescente dal 2011 al 2014), unitamente all'incapienza del fondo di cassa, pari sempre a zero al 31 dicembre di tutti gli esercizi finanziari controllati, nonché alla circostanza che l'Ente ha dovuto far ricorso, nel 2013, all'anticipazione di liquidità ex D.L. n.35/2013 per l'importo di € 376.059,94, vanno segnalate all'Ente come criticità sintomatiche di una crisi di liquidità divenuta cronica.

Altri parametri di deficitarietà ex D.M. Interno del 18 febbraio 2013, sono stati rilevati, in relazione ai residui, per gli esercizi sotto indicati:

- R.P. complessivi Tit. I superiori al 40% degli impegni della medesima spesa corrente (2012: 47,93%; 2013: 50,12%).
- R.A. di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza (Tit. I e III) superiori al 42% rispetto all'accertamento delle entrate dei medesimi titoli (2013: 53,65%);

Nel 2014 si è conclamato un secondo parametro di deficitarietà strutturale, in quanto il risultato di gestione finanziaria di competenza è stato caratterizzato da una negatività (€-187.854,28) di importo superiore al 5% delle entrate correnti (6,73%).

3. ANALISI DEI RESIDUI



Si rileva e si segnala che nel 2014, pur essendo il relativo *trend* in diminuzione rispetto al 2011 ed agli esercizi precedenti, sussiste la persistenza di una notevole mole di residui totali, sia attivi (€ 4.071.636,92) che passivi (€ 7.231.966,07), importo che, oltre ad evidenziare significative asimmetrie, resta elevato rispetto alle dimensioni del bilancio dell'Ente ed alla sua classe demografica. Si prende atto del fatto che la criticità risulta anche correlata alla non avvenuta o ritardata liquidazione dei trasferimenti regionali, soprattutto finalizzati a fornire contributi per la realizzazione di opere pubbliche.

I residui attivi totali sono risultati, inoltre, di importi superiori agli accertamenti di competenza nel 2012, nel 2013 e nel 2014. I residui passivi totali sono risultati superiori, nel 2012 e 2013, agli impegni di competenza. Tali dati, congiuntamente valutati, risultano sintomatici di difficoltà tanto nelle riscossioni, quanto nei pagamenti.

	2011	2012	2013	2014
Residui Attivi Totali	7.847.220,59	7.991.779,01	8.737.107,01	4.071.636,92
Accertamenti	8.283.037,57	6.853.309,03	4.665.254,98	3.976.311,94
R.A./Accertamenti	94,74%	116,61%	187,28%	102,40%

	2011	2012	2013	2014
Residui Passivi Totali	7.828.331,94	7.990.431,45	8.427.077,78	7.231.966,07
Impegni c/competenza	8.259.811,15	6.837.520,51	7.439.576,39	8.838.010,98
R.P./Impegni	94,78%	116,86%	113,27%	81,83%

Si è inoltre riscontrato, in tutte le annualità dal 2011 al 2014, un disallineamento tra l'importo dei residui passivi di parte capitale e quello dei residui attivi della stessa natura (R.P.>R.A.), che fa presumere – a fronte di un fondo di cassa pari sempre a zero in tutti gli esercizi controllati – l'avvenuto utilizzo di entrate di natura vincolata per il pagamento di spese di parte corrente, senza che sia stata effettuata la ricostituzione dei corrispondenti vincoli.

L'Ente, ripetutamente sollecitato in sede istruttoria, si è limitato a fornire i dati sull'andamento dei soli incassi e delle sole riscossioni e delle relative differenze, riferiti peraltro soltanto alla gestione 2011 e 2012, dichiarando di aver fatto fronte al disallineamento tra tali voci mediante le anticipazioni di tesoreria, per cui non vi sarebbero vincoli di cassa da ricostituire.

Tali elementi numerici, tuttavia (perdurante, anche dopo la pubblica adunanza, la carenza di ogni dato su 2013 e 2014) forniscono una visione parziale e non dimostrano l'inesistenza al 31/12 di eventuali vincoli di cassa da ricostituire provenienti da annualità pregresse, che è ciò che interessa verificare con completezza e, in ogni caso, il ricorso all'anticipazione di tesoreria non rimborsata a fine esercizio, dedotto dall'Ente come giustificazione, è indice

ancor più sintomatico di difficoltà finanziaria che rafforza la presunzione che sussistano vincoli da ricostituire.

La verifica dell'esistenza di eventuali vincoli di cassa da ricostituire ai sensi dell'art. 195 TUEL avrebbe dovuto, invece, essere correttamente condotta – già in prima battuta dall'Ente – con riferimento ai movimenti riguardanti le singole poste di spesa finanziate con entrate a destinazione vincolata, mettendo a confronto riscossioni e pagamenti per ciascun impegno assunto nel tempo e poi conservato nei residui passivi, in modo da dimostrare le effettive motivazioni del disallineamento rilevato e non guardando soltanto al dato aggregato del totale del titolo, di per sé non sufficientemente significativo.

Si ribadisce che l'utilizzo di fondi a destinazione vincolata per far fronte ad emergenze di cassa costituisce un fattore che, unitamente al reiterato ricorso alle anticipazioni di tesoreria (il cui scoperto per mancata restituzione al 31.12 ha integrato, come si è detto, in relazione a tutti gli esercizi esaminati, un parametro di deficitarietà strutturale), concorre ad essere sintomatico di rischi per la stabilità finanziaria e di cassa dell'Ente.

Non essendo stata, dunque, fornita esaustiva giustificazione di tale disallineamento tra residui passivi e residui attivi di parte capitale, in quanto le risposte fornite dall'Ente sul punto non possono essere reputate pertinenti (il disallineamento è stato come evidenziato erroneamente ricalcolato facendo riferimento ai pagamenti ed alle riscossioni e non ai residui), deve segnalarsi al Comune che occorre procedere a ricostituire i predetti vincoli di cassa, anche nell'ottica di una migliore pianificazione del "cash flow".

Lo squilibrio di cassa segnalato, ad ogni buon conto, conserva una significativa valenza anche alla luce della criticità esposta al punto 5 (mancata determinazione della giacenza di cassa vincolata all'1.1.15), pacificamente ammessa dall'Ente nelle risposte date nel questionario 2014 (punto 1.6.1.d.).

Disallineamento Residui di parte capitale (R.P.>R.A.)


RESIDUI	Totale 2011	Totale 2012	Totale 2013 (Sirtel)	Totale 2014
Attivi Tit. IV (F)	4.569.760,57	4.573.842,93	4.498.752,74	3.835.307,45
Attivi Tit. V (G)	1.114.035,34	1.049.516,49	1.470.907,17	897.265,19
Totale Residui attivi di parte capitale (H=F+G)	5.683.795,91	5.623.359,42	5.969.659,91	4.732.572,64
Passivi Tit. II (N)	6.313.710,49	6.167.140,89	6.056.532,70	5.136.325,87
Disallineamento (H-N)	-629.914,58	-543.781,47	-86.872,79	-403.753,23
Ricalcolo del Comune	-282.826,92	-86.132,17		

Il non corretto ricalcolo del disallineamento operato dall'Ente, quale differenza non tra residui passivi e residui attivi ma tra pagamenti e riscossioni di parte capitale, ha provocato una ulteriore conseguenza, portando ad abbassare, di riflesso, il dato del 2011 ad €-282.826,92 e quello del 2012 ad € -86.132,17 e facendo, di conseguenza, venir meno il superamento del limite legale dei 3/12, che invece deve ritenersi conclamato.

Come illustrato nel successivo prospetto, tale disallineamento, in presenza di cassa sempre pari a zero e di notevoli importi di anticipazione di tesoreria non restituiti a fine esercizio, ha concorso a configurare, nel 2011 e 2012, la violazione del combinato disposto degli artt.195 e 222 TUEL, potenzialmente sanzionabile come grave irregolarità contabile.

Si ritiene, tuttavia, nella specie sufficiente effettuare una mera segnalazione, in quanto la criticità risulta superata nei due esercizi successivi (2013-2014), ancorché ciò sia dipeso dal mero elevamento del limite di legge da 3/12 a 5/12.

	2011	2012	2013	2014
Anticipazioni di tesoreria non restituite al 31/12	288.771,56	336.427,73	501.043,91	612.938,90
+ Disallineamento tra RP p/cap. e RA p/cap	629.914,58	543.781,47	86.872,79	403.758,23
- Cassa al 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00
- Entrate destinate a spese di investimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	918.686,14	880.209,20	587.916,70	1.016.692,13
Limite combinato disposto ex artt. 195 e 222 Tuel	759.712,18 (25%)	727.374,91 (25%)	1.253.979,28 (41%)	1.263.492,07 (41%)



4. SERVIZI IN CONTO TERZI. (1.13).

Nei questionari 2011 e 2012 (per il 2013 manca la relazione-questionario) non è stata fornita alcuna esplicazione di quali siano state le spese (e le loro causali) iscritte nei servizi per conto terzi nella voce “Altre per servizi conto terzi”, spese globalmente ammontanti peraltro ad importi elevati, pari rispettivamente ad € 105.337,53 nel 2011 e ad € 122.242,23 nel 2012 e, secondo quanto riportato nel questionario 2014, ad € 179.743,71 nel 2013 e ad € 99.348,54 nel 2014.

L'Ente ha prodotto nelle controdeduzioni, senza fornire ulteriori indicazioni sulle ragioni delle relative iscrizioni contabili nelle “partite di giro”, gli elenchi degli impegni iscritti al Tit. IV limitati agli esercizi 2011, 2012 e 2013, senza fornire alcun dato per il 2014. Esaminati partitamente i dati ricevuti, si segnala che una pluralità di poste, soprattutto relative a fatture per utenze (Wind, Enel, Energia), ad acquisto contatori acqua, ad oneri connessi ad impianti per completamento di opere di urbanizzazione (sovente ivi iscritti per dichiarata “incapienza del relativo capitolo”), ad acquisto arredi di Istituto scolastico comprensivo, a liquidazione competenze lorde, oneri riflessi e indennità di risultato del Segretario comunale, a liquidazione interessi su mutui rimborsati da Cassa depositi e prestiti, nonché ad impegni coperti da contributi regionali non paiono contabilmente sussumibili nella voce “Altre per servizi conto terzi”, per evidente carenza dei requisiti legali che consentano di includerli in essa. Soltanto le spese relative al vigile in comando, inizialmente collocate nel Tit. IV per oltre 40.000,00 €, sono state poi correttamente iscritte in parte corrente (al Tit. I della Spesa ed al Tit. III della Entrata), con la delibera di assestamento di bilancio del 30 novembre 2015, versata in copia in atti.

Nei Servizi conto terzi, infatti, possono iscriversi soltanto le transazioni poste in essere dal Comune per conto di altri soggetti, in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'Ente, quali, ad esempio, quelle effettuate come sostituto di imposta o le operazioni svolte come “Capofila”, ossia come mero esecutore della spesa o nei casi in cui il l'Ente si limiti a ricevere risorse da trasferire a soggetti già individuati, sulla base di tempi e di importi predefiniti (quali ad esempio – fino al 2014 compreso – le spese elettorali sostenute dai Comuni per altre amministrazioni pubbliche).

Ciò posto, si segnala che, in molte delle voci contenute nei prodotti elenchi, sussistono profili di autonomia decisionale dell'Ente e permangono la non corretta allocazione contabile, mentre le relative poste non possono essere iscritte nel Servizio conto terzi ai sensi dell'art. 168 T.U.E.L.. Ciò anche a mente delle tassative previsioni del Principio contabile 2, regola 25 e considerato che, in seguito all'introduzione dall'1/01/2015 del nuovo sistema contabile



c.d. armonizzato che definisce in modo specifico la natura dei servizi per conto terzi (Allegato 4/2, punto 7.1, del D.Lgs n.118/2011), in relazione ad essi non si effettua il riaccertamento straordinario dei residui e non si applica il principio della competenza finanziaria potenziata.

Si segnala, infine, che la non corretta allocazione di poste nelle menzionate partite di giro può comportare alterazioni delle risultanze contabili suscettibili di minare il rispetto del Patto di stabilità interno, che dal 2013 anche i Comuni – come Vasanello – con popolazione superiore ai 1.000 abitanti devono osservare ex art. 16, comma 31, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”.


5. LIMITI DI SPESA EX ART.6 D.L. 2010 N.78 (1.12-1.15).

Nel 2011 e 2014 risultano superati i limiti legali previsti per le spese relative a “*Studi e consulenze*”, a “*Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza*” ed a “*Formazione*”. A queste violazioni si aggiunge – nel 2011 – anche il superamento dei limiti legali per “*Acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio autovetture*”.

L’Ente ha controdedotto di aver commesso degli errori nella compilazione dei prospetti concernenti le spese in questione e li ha ripresentati modificati, con incongruenze che si passano ad evidenziare e segnalare in modo specifico.

Per il 2011 nel nuovo prospetto è stata rettificata la voce “*Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza*”, con abbassamento da €14.500,00 ad € 8.162,27, senza chiarimenti. Entrambe queste ultime due cifre sono notevolmente inferiori alla diversa somma di € 89.948,87 indicata nel prospetto delle spese rappresentanza inviato in relazione al 2011 ex art.26, del DL n.138 del 2001, convertito dalla L. 148/2011, con nota n.4867 del 19 settembre 2012. Successivamente l’Ente ha dichiarato, nelle controdeduzioni scritte, che tali spese di rappresentanza ammontano per il 2011 al minor importo di € 8.162,27, senza fornire riscontri che consentano di ritenere attendibile tale stima ed includendo in essa diverse spese che sono escluse per legge dal computo dei limiti legali per le spese di rappresentanza, in quanto correlate a festività nazionali.

Per il 2012, le spese nella tabella 1.14.1 del questionario risultano tutte pari a zero, verosimilmente per difetto di compilazione, pur avendo dichiarato l’Ente – in risposta alla sottostante domanda – di aver allegato al rendiconto il prospetto delle spese di rappresentanza. Prospetto che, acquisito al protocollo col n.4054 del 06/06/2013, indica spese di rappresentanza per € 126.624,82, importo notevolmente superiore al limite massimo di spesa di € 5.046,60.



Successivamente, l'Ente ha prodotto nuovi prospetti nelle controdeduzioni scritte, in cui le spese di rappresentanza 2012 ammontano al minor importo di € 1.480,05, senza tuttavia fornire riscontri che consentano di ritenere attendibile tale stima ed includendo in essa diverse spese che sono escluse per legge dal computo dei limiti legali per le spese di rappresentanza, in quanto correlate a festività nazionali (art.6, comma 8, ultima parte del D.L. 2010 n.78). Dai nuovi prospetti prodotti nelle controdeduzioni scritte risultano, altresì, per il 2013 (esercizio privo di questionario) € 1.928,15 e per il 2014 € 1.990,00 (importo abbassato rispetto agli 8000,00 dichiarati nel relativo questionario), che contengono anch'essi diverse spese non computabili ai fini del rispetto dei limiti legali massimi, in quanto correlate a festività nazionali.

Dal sito web istituzionale del Comune si evince che, soltanto dal 2015 i contributi sono stati erogati separatamente dalle spese di rappresentanza, mentre – sino a tale data ed in tutti gli esercizi controllati – avuto riguardo anche agli elenchi inviati per il 2011 e 2012 con note n.4867 del 19 settembre 2012 e n.4054 del 06/06/2013, pare evincersi che i medesimi siano stati liberamente erogati come spese di rappresentanza, eludendo le garanzie procedurali minime fissate dall'art. 12 della L. n.241/90 e s.m.i. (ossia la predeterminazione dei criteri e delle modalità attributive – la cui effettiva osservanza deve risultare anche dai singoli provvedimenti di erogazione – onde non rendere arbitrario l'esercizio della discrezionalità amministrativa sussistente nei casi in cui i requisiti non siano tutti predeterminati dalla legge) e dunque con procedura suscettibile di essere verificata ai fini di una eventuale responsabilità amministrativo-contabile.

Ciò posto, e fatta salva la verifica nelle sedi competenti dell'effettivo importo delle spese di rappresentanza sostenute nelle annualità esaminate, si segnala all'Ente che occorre contenere tale categoria di spese entro i confini di un più oculato rispetto dei limiti di legge.

Riguardo alle spese di "Formazione", si segnala che l'Ente ha aumentato – nelle tabelle della prima risposta istruttoria – il limite da € 400 ad € 510, con effetto dal 2011, senza fornire alcun chiarimento a dimostrazione della apportata modifica.

Per gli anni 2013 e 2014, il Comune ha controdedotto che il superamento del limite legale è stato provocato dalle numerose riforme normative che hanno reso indispensabile – per una corretta gestione dell'attività – un continuo aggiornamento. Su quest'ultimo punto, pertanto, il superamento, anche vista la sua contenutezza, può essere considerato giustificato, invitandosi comunque ad una rigorosa verifica del computo del limite.

Riguardo, in particolare, alle spese per "Acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio Autovetture" (riportate nel questionario 2011 per €11.800,00 ed omesse nei successivi



prospetti inviati con le controdeduzioni), il Comune ha dichiarato che la voce è stata tolta dai dati rielaborati in quanto nel 2011 non sono state sostenute spese per l'acquisto di nuove autovetture pubbliche, ma soltanto per la gestione degli automezzi già di proprietà comunale, di cui ha allegato elenco e nulla ha riferito, neppure in pubblica adunanza, sugli importi relativi a tale voce negli esercizi successivi (2012 – 2013 – 2014).


Si segnala che le eventuali deroghe che giustificano il superamento del limite massimo legale di spesa (che include anche la manutenzione e gestione e non soltanto l'acquisto di autovetture) sono limitate a quelle tassativamente previste dalla legge stessa e consistenti nel dover adempiere a contratti pluriennali già in essere riguardo al parco macchine dell'Ente locale, nonché alle spese di gestione delle autovetture utilizzate per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti onde garantire i livelli essenziali di assistenza, ovvero per i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa, il che nella specie non è stato neppure dedotto, prima che documentato dal Comune.

Si segnala, inoltre, che è doverosa l'indicazione dei relativi dati sui questionari, poiché l'omissione dei relativi dati nella relazione questionario dal 2012 in poi preclude a questa Sezione di verificare e controllare il rispetto dei limiti di legge.

In punto di diritto, l'art. 6, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122 ha previsto che:

“14. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese di ammontare superiore all'80 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere”.

Il tetto massimo introdotto in funzione limitativa con quest'ultima norma a decorrere dal 2011, pari all'80% della spesa sostenuta nel 2009, è stato poi progressivamente ridotto prima a decorrere dal 2013 dall'art. 5, comma 2, del DL n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, che lo ha portato al 50% della spesa sostenuta per tali voci nel 2011 e poi dall'art. 15, comma 2, del DL 66 del 2014, convertito dalla L. n.89 del 2014, che lo ha ulteriormente abbassato al 30% della spesa 2011, con disposizione peraltro dichiarata incostituzionale, seppur limitatamente alla



sua applicabilità alle Regioni (Corte cost., sentenza 2016 n.43, depositata il 3 marzo 2016). Ciò rilevato, si segnala all'Ente la necessità di operare un più severo contenimento di tale voce di spesa negli esercizi a venire, essendo suscettibile l'importo speso di essere valutato ai fini della responsabilità amministrativo-contabile.

6. MANCATA DETERMINAZIONE DELLA GIACENZA DI CASSA VINCOLATA ALL'1.1.15.

L'istruttoria ed il contraddittorio orale hanno comprovato che la giacenza di cassa vincolata al 1° gennaio 2015 non è stata definita con determinazione del Responsabile finanziario, a conferma di quanto riportato nella esplicita risposta data dall'Ente al prospetto 1.6.1.d. del questionario 2014. Non può ritenersi confacente l'affermazione fornita nella risposta al questionario 2014 dal Revisore, che ritiene esonerato il Comune dal relativo adempimento in quanto "non esistono fondi".

La risposta non è esaustiva, considerato che l'Ente, proprio perché in conclamata carenza di liquidità, presumibilmente ha già consumato per spese correnti risorse di cassa vincolate. Si ribadisce che la fissazione della giacenza di cassa vincolata al 1° gennaio 2015 è un obbligo previsto dalla normativa in materia di armonizzazione, per di più annoverato proprio tra i primi – necessari – adempimenti richiesti agli Enti locali in funzione di propulsione alla graduale attuazione della riforma contabile, in vista di potersi addiventare ad un'adeguata ricostruzione della cassa vincolata ed in relazione all'esigenza che gli Enti controllati si dotino di strumenti e di procedure idonei alla rilevazione delle relative movimentazioni, al fine specifico di garantire la corretta applicazione dell'art.195 del TUEL, anche in funzione di poter effettuare una corretta pianificazione dei relativi flussi. Com'è noto, il regime vincolistico della gestione di cassa è connotato dall'eccezionalità delle ipotesi tassativamente previste dagli articoli 180, comma 3, lett. d) e 185, comma 2, lett. i) del TUEL. Al riguardo si evidenzia che la regola 10.6 dispone che l'importo della cassa vincolata al 1° gennaio 2015 sia definito dal Responsabile finanziario, mediante determinazione, applicando le indicate modalità e, dunque, anche tenendo conto dell'importo degli incassi vincolati sussistenti al 31.12.14.

La regola 10.6 sopra richiamata rinviava la ricognizione definitiva del dato presunto della cassa vincolata al 1° gennaio 2015 all'atto di approvazione del rendiconto 2014, per cui la carenza di tale adempimento integra una criticità seria, in grado di incidere sulla determinazione della reale disponibilità di cassa dell'Ente e di comportare effetti negativi sulla situazione finanziaria del medesimo e sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio, come sottolineato dalla Sezione Autonomie (deliber. n.31/SEZAUT/2015/INPR, recante



“Linee di indirizzo in tema di gestione di cassa delle entrate vincolate e destinate”).

Nella citata delibera si è chiarito come la cassa vincolata, da ricostituire entro l'anno, in virtù del modificato disposto normativo degli articoli 180, comma 3, lett. d) e 185, comma 2, lett.i) del TUEL, sia limitata soltanto a talune tipologie di entrate vincolate, ossia quelle “a destinazione specifica”, per le quali i vincoli di destinazione derivano da legge, da trasferimento e da prestiti (indebitamento), da differenziare rispetto alle “entrate con vincolo di destinazione generica”. Queste ultime, infatti, pur confluendo nella quota vincolata del risultato di amministrazione, non rilevano ai fini dell'applicazione della disciplina dei vincoli di cassa, per evitare eccessivi irrigidimenti nella modulazione della contabilità ed impedire che l'uso della liquidità sia limitato oltre le necessità individuate dalla legge, per cui la loro corretta utilizzazione sarà da verificare facendo riserva di approfondimento nel monitoraggio dei successivi cicli contabili. Tale irregolarità incide notevolmente – per quanto sopra esplicitato – sia sul computo della reale disponibilità di cassa del Comune, sia – di riflesso – sulla corretta rappresentazione del risultato di amministrazione, per cui devono essere adottate le necessarie misure correttive entro e non oltre il termine indicato in dispositivo.

Misure da identificarsi nell'emanazione della determinazione da parte del Responsabile finanziario atta a definire la giacenza di cassa vincolata al 1° gennaio 2015, unitamente alla rigorosa verifica dell'adeguata adozione di procedure atte ad evidenziare i vincoli delle entrate a specifica destinazione, come richiesto dall'art. 195 TUEL.



La presumibile sovrastima del risultato di amministrazione alla luce di quanto evidenziato, unitamente al non corretto computo del F.S.C. e, come si passerà ad illustrare al successivo punto 6, del F.C.D.E., non può non inficiare le risultanze del calcolo del “disavanzo c.d. tecnico” risultante all'esito del riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015, per cui deve essere tenuta in debito conto anche ai fini della rielaborazione di quest'ultimo ai sensi del punto successivo.

7. ERRATO RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI.

L'Ente, nelle more del termine di 60 giorni dal medesimo richiesto per ulteriori controdeduzioni concesso dopo la prima convocazione all'adunanza pubblica del 30 settembre 2016, ha riapprovato il riaccertamento straordinario dei residui con la deliberazione della Giunta comunale n. 95 del 21/11/2016, emanata a rettifica della precedente deliberazione n. 29 del 17/04/2015.

Il risultato di amministrazione, pari ad € 39.512,05 al 31/12/2014, è stato rideterminato, al 1° gennaio 2015, secondo i seguenti valori:

	Primo riaccertamento (del. n. 29 del 17/04/2015)	Secondo riaccertamento (del n. 95 del 21/11/2016)
R.A. rideterminato al 1° gennaio 2015	€ -1.012.490,03	€ -1.032.381,59
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità	0,00	€ 61.353,66
Fondo Pluriennale Vincolato	€ 490.760,11	€ 313.865,54

Con effetto dal 1° gennaio 2015, il Comune ha cancellato in via definitiva:


	Primo riaccertamento (del. n. 29 del 17/04/2015)	Secondo riaccertamento (del. n. 95 del 21/11/2016)
Residui PASSIVI non correlati ad obbligazioni giuridicamente perfezionate	€ 756.750,26	€ 756.747,58
Residui ATTIVI non correlati ad obbligazioni giuridicamente perfezionate	€ 1.578.767,84	€ 1.574.506,70
Differenza	– € 822.017,58	– € 817.759,12

È opportuno segnalare che le sole cancellazioni di residui ammesse in sede di riaccertamento straordinario sono quelle riconducibili all'applicazione – a decorrere dall'esercizio 2015 – del nuovo principio della competenza finanziaria potenziata.

Prima di effettuare tale operazione, l'Ente avrebbe dovuto verificare secondo le ordinarie regole – in sede di riaccertamento ordinario al 31 dicembre 2014 – le ragioni del mantenimento degli stessi nel conto del bilancio secondo le norme del Tuel, provvedendo alla copertura dell'eventuale disavanzo nel triennio successivo.

La regola generale posta dall'art. 228 del TUEL richiede, in via ordinaria che: *“Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui”*.

Il Principio contabile n. 3, vigente nei progressi esercizi in esame, richiedeva all'Ente di procedere al riaccertamento ordinario dei residui attivi mantenendo: *“... un comportamento prudente, evitando di conservare tra i residui attivi del conto del bilancio i crediti dichiarati assolutamente inesigibili, quelli controversi e quelli riconosciuti di dubbia o difficile esazione o premunirsi di costituire un fondo svalutazione crediti idoneo a bilanciare gli effetti negativi sul*



risultato di amministrazione che tali eliminazioni altrimenti produrrebbero”.

Con l'operazione di riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.14, dunque, l'Ente avrebbe dovuto riesaminare l'importo dello stock dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi precedenti in via definitiva, *“nel rispetto del previgente ordinamento contabile”*, secondo quanto espressamente previsto nell'all. 4/2, punto 9.3, al D.Lgs. n. 118/2011, e dunque avrebbe dovuto effettuare:

a) un controllo formale, volto a verificare la sussistenza dei presupposti in base ai quali aveva a suo tempo proceduto all'accertamento (titolo giuridico, debitore, quantificazione del credito), onde evitare che l'iscrizione di entrate sovrastimate (se non, addirittura, di dubbia ed incerta esigibilità o insussistenti) potesse influenzare sia la consistenza dell'avanzo di amministrazione che i saldi di competenza;

b) un controllo sostanziale, finalizzato a verificare se la riscossione del credito fosse ancora verosimile, probabile o comunque fosse avvenuta, quantomeno parzialmente, per crediti riferibili alla medesima tipologia, considerato che lo scarso indice di realizzazione degli stessi, oltre la vetustà del credito, costituiscono elementi di significativa rilevanza, in quanto sono sintomatici della presenza di crediti di difficile, se non impossibile, riscossione e forniscono anche un importante parametro per valutare l'effettiva capacità dell'Ente di effettuare le riscossioni residue.

A norma dell'art. 153, del TUEL – nella versione vigente negli esercizi in esame – è il Responsabile del Servizio economico e finanziario ad essere preposto alla verifica di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa da iscriversi nel bilancio annuale o pluriennale ed alla verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese e, più in generale, alla salvaguardia degli equilibri finanziari complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica. Ed il medesimo, a tal fine, tra l'altro, è tenuto a verificare che l'accertamento e la riscossione delle entrate avvengano alle scadenze stabilite ed in misura tale da assicurare un gettito – a fine esercizio – non inferiore alla previsione, evitando la costituzione di residui attivi che, in proporzione alla loro consistenza, siano suscettibili di incidere negativamente sulla liquidità dell'Ente. Il Comune di Vasanello, invece, non ha chiarito per quali ragioni non abbia provveduto – negli esercizi pregressi al 2015 – con particolare riguardo ai residui attivi più risalenti nel tempo, a verificare se sussistessero ancora o no i presupposti del mantenimento in bilancio, in considerazione sia della particolare vetustà degli stessi, sia della consistenza dei relativi importi, né ha comprovato di aver posto in essere tutte le attività e gli adempimenti necessari per evitare la prescrizione di tali entrate.




Anche il secondo riaccertamento straordinario dei residui risulta affetto da una serie di rilevanti criticità, che si connotano nei seguenti termini:

- 7.1 sono stati cancellati – al 1° gennaio 2015 – R.A. di entità maggiore e sproporzionata rispetto ai corrispondenti R.P. cancellati alla medesima data (R.A.=1.574.506,70 R.P.=756.747,58, differenza: –€ 817.759,12);
- 7.2 entrambe tali cancellazioni sono state operate senza che l’Ente abbia poi fornito, nonostante le sollecitazioni istruttorie, sufficienti delucidazioni in merito alle motivazioni che hanno determinato la richiesta delle cancellazioni stesse da parte dei dirigenti responsabili dei singoli servizi e senza nulla aggiungere neppure all’esito dell’adunanza pubblica;
- 7.3 per ciascun residuo passivo definitivamente cancellato all’1.1.15, non risulta indicata, in nessuna delle due delibere di riaccertamento straordinario, la natura della relativa fonte di copertura (ossia se sia stato finanziato ad es. da prestito, da entrata vincolata a specifica destinazione da legge o da entrate libere).

Il complesso dei dati specificamente esaminati e delle correlate criticità, letti alla luce della generale situazione contabile comunale, rafforzano il ragionevole dubbio che, in sede di riaccertamento straordinario all’1/1/2015, l’Ente abbia effettuato cancellazioni di residui attivi e passivi che avrebbero potuto e dovuto essere espunti dal conto del bilancio già al 31/12/2014, facendo così emergere un disavanzo da ripianare non nei 30 esercizi successivi, a quote costanti annue (art. 3, comma 16 del D. Lgs. n. 118/2011, come modificato dall’art.1, comma 538, della L. n.190/2014 e disciplina integrativa fissata dal D.M. del Me del 21 aprile 2015), bensì su scala triennale (art. 188 TUEL).

Tanto più che, alla specifica richiesta dei necessari approfondimenti istruttori, includenti le motivate delibere di cancellazione emanate dai Responsabili degli Uffici, l’Ente non ha prodotto altro che un mero elenco di cancellazioni. Né risultano espletati eventuali controlli da parte dell’OREF, a garanzia della sussistenza dei presupposti indispensabili per la conservazione in bilancio di poste attive e per la cancellazione delle poste passive. L’Ente, stante il differenziale di € – 817.759,12 (allegato 5/2) non rinveniente copertura nell’ammontare del risultato di amministrazione al 31/12/2014 (€ 39.512,05), dovrà ricalcolare il disavanzo sostanziale al 31 dicembre 2014, conseguente alle cancellazioni di residui attivi per un importo maggiore dei residui passivi non determinate dall’applicazione del nuovo principio generale della competenza finanziaria, e trovarne copertura nei modi ordinari previsti dall’art. 188 Tuel. Ciò configura una criticità rilevante, che merita di essere contestata come connotata da concreta offensività, poiché




non supera la c.d. “prova di resistenza”, effettuata rinnovando, per *factio iuris*, il calcolo del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014, in modo da includervi anche le cancellazioni operate in sede di riaccertamento straordinario, in quanto tale simulazione viene comunque a determinare un maggior disavanzo.

Secondo l'orientamento di questa Sezione può, infatti, ritenersi non incidente sugli equilibri di bilancio soltanto l'irregolare riaccertamento straordinario che investe cancellazioni le quali, ove fossero state effettuate al 31/12/2014, avrebbero comunque inciso soltanto sull'ammontare dell'entità e non sul segno dell'avanzo già accertato in termini positivi, situazione che si verifica nei casi – opposti a quello in esame – in cui l'importo delle cancellazioni dei residui passivi è superiore a quello dei residui attivi (cfr. Sezione controllo Lazio, deliberazione n.103/2016/DORG).

L'ipotesi esaminata, che concerne cancellazioni di residui attivi per importi maggiori delle cancellazioni di residui passivi all'1.1.15 altera, invece, gli equilibri di bilancio dei futuri esercizi, gravati dalla copertura del maggior disavanzo conseguente alle cancellazioni. Pertanto “l'Ente dovrà provvedere, di conseguenza, a seguito dell'accertamento dell'irregolarità, a rintracciare la relativa copertura nel triennio 2015/2017, senza possibilità di spalmare il necessario finanziamento nei successivi trent'anni, e a trasmettere a questa Sezione, entro e non oltre il termine indicato in dispositivo, il formale atto di approvazione. Con tale atto l'Amministrazione deve provvedere a:

- ricalcolare il disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2014 conseguente alle cancellazioni di residui attivi per un importo maggiore dei residui passivi, non determinate dall'applicazione del nuovo principio generale della competenza finanziaria;
- deliberare la copertura di tale disavanzo nel triennio successivo, ovvero entro il termine della consiliatura (secondo le indicazioni di legge, cui si conforma Sezione controllo Lazio, delib. n. 103/2016/DORG), interpretato dalla Sezione Autonomie nel senso che l'obbligo di provvedere a ripianare il disavanzo di amministrazione di cui all'art. 188 del TUEL, nei termini e secondo le modalità ivi disciplinate, comporta che – laddove l'applicazione del disavanzo all'esercizio in corso risulti non sostenibile da un punto di vista finanziario – lo stesso dovrà “essere distribuito negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione avuto riguardo solo alla sua estensione minima obbligatoria triennale e salvaguardando le compatibilità economico-finanziarie del processo di programmazione. La circostanza che gli esercizi successivi superino la consiliatura in corso e coincidano con il periodo di



mandato elettivo di una nuova amministrazione non costituisce impedimento giuridico-contabile all'adozione del ripiano pluriennale, che deve essere obbligatoriamente adottato" (Sezione Autonomie, delibera n.30/2016/QM);

- ricalcolare il Fondo Crediti Dubbia Esigibilità (FCDE) ed il Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) secondo i criteri di seguito illustrati.


L'importo di € 61.353,66 accantonato a FCDE nel risultato di amministrazione riaccertato, peraltro soltanto nell'Allegato n.5/2 della seconda delibera di riaccertamento straordinario del 21 novembre 2016 n.95, è del tutto inadeguato rispetto alle percentuali parametrate dalla legge all'indice di mancata riscossione e differisce dalla quota già determinata nel prospetto del FCDE al 1°/01/2015 esposto nel questionario SiQuel sul preventivo 2015.

Si è provveduto a riscontrare l'allegato trasmesso con le ultime controdeduzioni per l'adunanza pubblica con il prospetto di calcolo del FCDE compilato nel questionario bilancio 2015 e sono state rilevate numerose incongruenze:

- 1) le annualità prese a riferimento per la base di calcolo sono state dal 2011 al 2014, invece che dal 2010, come correttamente fatto nel prospetto lavorato nel questionario Siquel bilancio 2015;
- 2) è stata omessa la risorsa "proventi acquedotto", il cui tasso di inesigibilità è del 54,16% nel quinquennio 2010-2014;
- 3) le sanzioni amministrative al Codice della strada sono state conteggiate per il calcolo del FCDE a decorrere dal 2013, invece che dal 2010. Inoltre, nel prospetto del bilancio 2015, i dati indicati sotto tale voce non corrispondono a quelli del rendiconto SIRTEL per gli esercizi 2010 e 2011;
- 4) nel valore del recupero evasione ICI non sono stati considerati gli importi relativi ai fabbricati rurali, di ben più rilevante entità rispetto agli altri importi inclusi nel calcolo e da includere anche in ragione del minor grado probabilistico di realizzazione;
- 5) i proventi da concessione per permessi di costruire sono stati considerati solo per la parte destinata a spesa corrente.

Pertanto il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) deve essere più prudentemente stimato secondo il principio applicato della competenza finanziaria potenziata n.4/2, regola n.3.3), anche considerate le criticità evidenziate al punto 1 in relazione all'errato computo del F.S.C. (che ne costituisce sotto diversi aspetti l'antesignano contabile, pur se risulta più rigorosamente ancorato alla media storica di riscossione).


Va rideterminato secondo stime più prudenti e veritiere anche il Fondo Pluriennale



Vincolato (FPV), considerato oggi lo “strumento fondamentale per il rafforzamento della funzione programmatoria” (Sezione Autonomie, delibera n.4/SEZAUT/2015/INPR), posto che “occorre che esso sia finanziato da entrate regolarmente accertate e imputate in applicazione del principio di competenza finanziaria potenziata” e tenendo conto che non è conforme ai principi contabili costituirlo a copertura degli impegni scadenti negli esercizi successivi a quello di registrazione e imputazione della relativa entrata in mancanza dell’atto di accertamento di tale entrata – che costituisce la copertura – e della relativa classificazione di bilancio. È importante, inoltre, evidenziare che la contabilità dell’Ente deve consentire la rilevazione separata delle due quote del fondo vincolato e che tale distinzione deve risultare nella nota integrativa al bilancio, nonché dagli strumenti di programmazione operativa dell’Ente (Bilancio gestionale e Piano esecutivo di gestione), secondo le puntuali indicazioni fornite dalla Sezione Autonomie nella deliberazione n.9/SEZAUT/2016/INPR.

Per quanto riguarda, poi, la mancata indicazione che è stata rilevata, per ciascun residuo passivo definitivamente cancellato, della natura della relativa fonte di copertura di cui al punto 6.6 sopra illustrato, si sottolinea che il principio contabile applicato di cui al D. Lgs. n. 118/2011, All. 4/2, punto 9.3, dispone che la delibera di riaccertamento straordinario dei residui deve obbligatoriamente indicare, per ciascun residuo passivo definitivamente cancellato al 31 dicembre 2014, cui non corrispondono obbligazioni perfezionate, la natura della relativa fonte di copertura, altrimenti ciò non consentirebbe una corretta ed attendibile rappresentazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015.

L’operazione di riaccertamento straordinario all’1.1.15 è apparsa, in conclusione – per tutto quanto sopra esposto – censurabile dal punto di vista della sana gestione finanziaria, integrando una significativa irregolarità contabile, meritevole di specifica pronuncia volta a prescrivere la riapprovazione -nei termini indicati in dispositivo ed in corretta misura- del riaccertamento straordinario stesso e dei due indicati Fondi, le cui risultanze dovranno essere modificate dall’Ente previo corretto ricalcolo del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014 e riportando anche gli eventuali vincoli a carico di quest’ultimo derivanti dalle cancellazioni definitive dei residui passivi di carattere vincolato privi dell’indicazione della natura della relativa fonte di copertura. Ottemperati tali adempimenti nel termine indicato in dispositivo, il Comune dovrà, conseguentemente a tali risultanze, adeguare i dati della propria contabilità col primo atto di bilancio utile (approvazione bilancio di previsione, relativo assestamento o approvazione del rendiconto), tenendo presenti gli effetti finanziari nel frattempo prodottisi.



8. ERRATA CONTABILIZZAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITÀ.

Si segnala, sotto altro profilo, che l'Ente avrebbe dovuto far confluire -dal 1° gennaio 2015- la parte residua da rimborsare (€ 376.059,94) dell'anticipazione di liquidità fruita ex D.L. n. 35/2013, richiesta ed ottenuta soltanto nell'esercizio 2013 (coincidente col totale complessivamente fruito in quanto nessun importo risultava rimborsato al 31.12.14), tra le quote non vincolate, ma accantonate del risultato di amministrazione siccome riaccertato, al fine di costituire un fondo preordinato a reintegrare le risorse correnti utilizzate per il rimborso dell'anticipazione nelle annualità successive, nel rispetto di quanto evidenziato dalla Sezione Autonomie (delibera n.33/SEZAUT/2015), per le considerazioni che si passano ad esporre.

La Sezione Autonomie, infatti, nella delibera sopra citata, si è orientata per la soluzione secondo la quale "Nei bilanci degli enti locali soggetti alle regole dell'armonizzazione contabile, la sterilizzazione degli effetti che le anticipazioni di liquidità erogate ai sensi del D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla L. 6 giugno 2013, n. 64 e successive modificazioni, integrazioni e rifinanziamenti, producono sul risultato di amministrazione va effettuata stanziando nel Titolo della spesa riguardante il rimborso dei prestiti un fondo, non impegnabile, di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio, la cui economia confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata ai sensi dell'art. 187 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Il fondo di sterilizzazione degli effetti delle anticipazioni di liquidità va ridotto, annualmente, in proporzione alla quota capitale rimborsata nell'esercizio". Ed ha, ulteriormente, chiarito che "l'utilizzo del fondo di sterilizzazione ai fini dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità di cui all'art. 2, comma 6, D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla L. 6 agosto 2015, n. 125, non deve produrre effetti espansivi della capacità di spesa dell'ente".

In osservanza delle indicazioni fornite dalla Sezione delle Autonomie, l'Ente era tenuto dunque – e non lo ha fatto – a dimostrare che l'impegno contabile per il rimborso dell'anticipazione è stato e sarà imputato *pro parte* ai singoli bilanci degli esercizi successivi al 2013, in proporzione alla scadenza delle obbligazioni giuridiche passive corrispondenti alle relative rate annuali di ammortamento. Ciò in quanto la relativa copertura finanziaria va assunta a valere sulle risorse che concorrono all'equilibrio corrente di competenza, individuate *ex novo*, ovvero rese disponibili per effetto di una riduzione strutturale della spesa. Il Comune si è limitato a precisare nelle controdeduzioni scritte che – alla chiusura dell'esercizio 2013 – l'intero importo della anticipazione di liquidità è stato accertato ed incassato sul capitolo 4012 cod.3.01.03.03 ed impegnato per lo stesso importo sul cap.5010



cod.5.03.0020, della spesa per il futuro pagamento di tutte le quote relative all'intero periodo di ammortamento, con conservazione a residuo passivo degli importi non ancora rimborsati.

I nuovi principi contabili richiedono, in avvio di armonizzazione ovvero dal 1° gennaio 2015 per gli Enti non in sperimentazione, la cancellazione – in sede di riaccertamento straordinario – di tali residui e l'iscrizione di un accantonamento di pari importo nel risultato di amministrazione. L'operazione è sostanzialmente neutra e non determina modifiche nella consistenza del risultato di amministrazione, ma solo nella sua composizione e rappresentazione. Pertanto, nel caso in cui l'accantonamento di un fondo di importo pari all'anticipazione riscossa e ancora non restituita determini un disavanzo di amministrazione o un maggior disavanzo è necessario che tale risultato sia evidenziato con separata annotazione (Deliberazione n. 103/2016/DORG).

Ferma la segnalazione sul punto in relazione al 2015, si prende atto che l'Ente ha dichiarato in adunanza pubblica di non aver ancora modificato detta contabilizzazione neppure a decorrere dal gennaio 2016, per cui il rilievo non è superato e resta fermo l'obbligo di accantonare nel risultato di amministrazione 2016 l'importo dell'anticipazione di liquidità conservato a residuo passivo al 31/12/16.

Riservato ogni opportuno approfondimento sulle operazioni finalizzate all'applicazione dei nuovi principi contabili in sede di future verifiche sui successivi cicli contabili, premesse sin d'ora evidenziare, in via generale, l'importanza di raggiungere e conservare l'equilibrio della gestione di competenza, anche considerato che il comma 710 della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) ha chiarito che il capo IV della L. n. 243/2012 si applicherà dal 2016 con riferimento ai bilanci 2017 e successivi cicli.

Nell'ambito del citato capo è collocato l'art. 9 che, come modificato da ultimo dall'art. 1 della L. 12 agosto 2016 n.164, ha introdotto un vincolo di finanza pubblica per gli Enti territoriali: il saldo unico di competenza finanziaria tra entrate e spese finali, che deve essere mantenuto di segno non negativo.

9.MANCATO AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO.

L'ultimo aggiornamento delle voci di cui al prospetto 8.1.b), peraltro limitato alle immobilizzazioni immateriali, materiali ed alla voce "conferimenti" delle immobilizzazioni finanziarie, risale al 2012, in palese violazione dell'art.230, comma 7, TUEL, che richiede una cadenza annuale di aggiornamento e ciò costituisce fattore suscettibile di minare l'attendibilità dei conti nel loro complesso, costituendo rilevante irregolarità contabile. Nelle controdeduzioni il Comune assicura che l'aggiornamento ed i relativi adempimenti



saranno effettuati “non oltre la predisposizione del rendiconto esercizio 2016”.

L'art. 230, comma 2, del TUEL – nella versione vigente – recita: *“Il patrimonio degli enti locali è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza di ciascun ente. Attraverso la rappresentazione contabile del patrimonio è determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale”*.

Il procedimento d'inventariazione è, pertanto, un'operazione complessa ed indispensabile per la determinazione del valore delle componenti del patrimonio nei loro diversi aggregati, che è contabilmente imprescindibile per l'individuazione, la descrizione, la classificazione e la valutazione di tutti gli elementi attivi e passivi del patrimonio comunale, al fine di permettere, in sede di rendiconto, di quantificare il netto patrimoniale e di procedere alla disaggregazione delle varie componenti alle quali vanno applicati i nuovi criteri che connotano l'avvio della contabilità economico patrimoniale armonizzata.

Si tratta di quelli espressi nel *“Principio applicato della contabilità economico patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria”* di cui all'allegato 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011, con particolare riferimento al n. 9, secondo cui *“La prima attività richiesta per l'adozione della nuova contabilità è la riclassificazione delle voci dello stato patrimoniale chiuso il 31 dicembre dell'anno precedente nel rispetto del DPR 194/1996, secondo l'articolazione prevista dallo stato patrimoniale allegato al presente decreto. A tal fine è necessario riclassificare le singole voci dell'inventario secondo il piano dei conti patrimoniale. La seconda attività richiesta consiste nell'applicazione dei criteri di valutazione dell'attivo e del passivo previsti dal principio applicato della contabilità economico patrimoniale all'inventario e allo stato patrimoniale riclassificato”*.



L'aggiornamento dell'inventario è, pertanto, strumentale all'ordinata tenuta della contabilità economico-patrimoniale comunale, in quanto il mancato aggiornamento è suscettibile di rendere lo Stato patrimoniale ed il Conto Economico inattendibili, alterandone la portata finanche informativa, considerato che il processo di armonizzazione contabile oramai in vigore (D. Lgs n. 118/2011 e s.m.i.) impone a tutti gli Enti locali una corretta gestione della contabilità economico-patrimoniale. Corretta gestione che richiede, a monte, la predisposizione di un inventario aggiornato e coerente con la contabilità dell'Ente, mediante la ricodifica delle varie voci inventariali in coerenza col nuovo Piano dei Conti Integrato (basato sul trinomio Contabilità Finanziaria – Conto Economico – Conto del Patrimonio) di cui all'All. 6, del D. Lgs. n.118/11. L'aggiornamento dell'inventario con cadenza annuale, secondo quanto già previsto dall'art. 230, comma 7, del TUEL, configura dunque - oggi più che in precedenza - adempimento indispensabile


per determinare la reale consistenza del patrimonio dell'Ente (costituente parte necessaria del rendiconto) e la relativa omissione è suscettibile di minare l'attendibilità dei dati contabili generali, con effetti forieri di significative ricadute, in termini negativi, anche sui successivi esercizi, influenzando la futura adozione delle scelte di politica patrimoniale. Le annotazioni della contabilità economico-patrimoniale sono considerate di fondamentale importanza, inoltre, anche ai fini del buon esercizio dei controlli di gestione e della corretta impostazione del bilancio consolidato (in tal senso Sez. Autonomie "Audizione su armonizzazione dei bilanci degli enti territoriali e sistema contabile delle Regioni" del 27/11/2014, pag. 18 e 19).

Di conseguenza, gli Enti locali sono tenuti a rideterminare in maniera rigorosa il patrimonio, riclassificandone ogni singolo cespite secondo i criteri del nuovo conto del bilancio ed a svolgere le seguenti necessarie attività propedeutiche al fine di portare a regime la contabilità armonizzata:

- 1) aggiornamento dell'inventario, onde effettuare una reale e completa ricognizione del patrimonio comunale e del relativo valore voce per voce;
- 2) riclassificazione delle singole voci dell'inventario da codificare secondo lo schema del Piano dei conti Integrato, di cui all'Allegato 6 del D. Lgs. n. 118/2011, anche avvalendosi di rilevazioni extracontabili;
- 3) applicazione dei criteri di valutazione previsti dall'Allegato n.4/3 al D. Lgs. n.118/2011 alle voci dell'attivo e del passivo dello Stato Patrimoniale riclassificato, con predisposizione di una tabella che ponga a confronto gli importi di chiusura del precedente esercizio con i nuovi, evidenziandone la differenze.

In via riepilogativa, per poter applicare in modo corretto la nuova gestione economico-patrimoniale, occorrerà un inventario effettivamente descrittivo dei cespiti di proprietà dell'Ente, dettagliato nei contenuti ed aggiornato al reale valore dei beni, valore che dovrà essere riconsiderato in base ai nuovi coefficienti di ammortamento previsti dai principi contabili della Ragioneria Generale dello Stato.

La preminente valenza attribuita dal legislatore ad una corretta evidenza dei cespiti (immobiliari e non) attribuiti all'Ente si desume anche dalla legislazione più recente, introduttiva della *spending review*, che ha considerato l'aggiornamento dell'inventario come adempimento cardine per poter ricostruire e conoscere l'esatta entità del patrimonio comunale – ai fini della valorizzazione dei beni pubblici – e dall'art. 30 del D. Lgs. n.33 del 2013 che – come modificato dall'art. 26, comma 1, D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 – ha introdotto, in funzione di trasparenza e di prevenzione della corruzione "Obblighi di



pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio”, secondo cui “Le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti e di quelli detenuti, nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti”.

Nelle controdeduzioni effettuate sin dal 2016 (nota n.4441 del 28.9.16, nota n.5550 del 30.11.16 e nota n.1714 del 5.7.17) l'Ente ha dichiarato che provvederà entro la approvazione del rendiconto 2016, scadenza che è oramai imminente senza che, peraltro, sia stato deliberato nulla al riguardo, anche se l'impegno è stato rinnovato in sede di adunanza pubblica. Si segnala, pertanto, il perdurare dell'inadempimento e si sollecita un non più procrastinabile aggiornamento, con tempestiva comunicazione alla Sezione, la cui valenza sarà oggetto di controllo sui futuri esercizi.


10. SPESE PER IL PERSONALE.

Nel 2011 Il Comune ha superato di oltre 50.000,00 il limite della spesa impegnata per il personale rispetto al corrispondente ammontare impegnato nell'anno 2004, violando l'art. 1, comma 562, della legge n. 296/2006 ed ha effettuato nel 2011 (punto 5.4 del questionario) nuove assunzioni di personale e rinnovi di contratti a tempo determinato (punti 5.3-5.4).

Lo stesso nel 2012, in quanto, sebbene nel relativo questionario sia stato dichiarato che la spesa impegnata per il personale (€ 722.897,19 al netto delle componenti escluse) non ha superato il limite del corrispondente ammontare impegnato nell'anno 2008 (previsto dall'art. 1, comma 562 della legge n. 296/2006, come sostituito dal comma 10 dell'art. 14 del d.l. n. 78/2010), dai dati acquisiti nei certificati consuntivi 2008 e 2012 del Ministero dell'Interno – Finanza Locale essa risulta maggiore di € 751.167,00 e pari ad € 871.650,40 al netto delle componenti escluse. Ed anche nel 2012 l'Ente ha effettuato (punto 5.7 del questionario) nuove assunzioni di personale, rinnovi di contratti a tempo determinato e proroghe di contratti a tempo determinato. In sede di controdeduzione l'Ente ha prodotto nuovi prospetti, nei quali la criticità pare superata, ma soltanto in ragione del limite massimo ricalcolato dall'Ente in aumento senza motivazione, del quale si fa riserva di successiva verifica, che richiede ulteriori approfondimenti.

Per il 2013 si segnala che i dati relativi a tale voce di spesa, nonostante tutta l'istruttoria ed il contraddittorio orale con l'Ente, continuano a mancare del tutto, stante il mancato inoltro del questionario 2013 e ciò non è ammissibile, in quanto preclude il controllo intestato a questa Sezione.

Nel 2014 i limiti di legge sono stati rispettati, ma si è rilevata una incongruenza, poiché, pur risultando dal prospetto 6.1 che il personale in servizio e le cessazioni sono rimaste invariate rispetto al 2013, il quesito 6.9.5 evidenzia che l'Ente ha effettuato nuove



assunzioni. Non dirimente né chiarificatrice pare la risposta dell'Ente, il quale ha dedotto che "L'incongruenza rilevata nel 2014 scaturisce dall'aver effettuato una nuova assunzione di personale a tempo determinato part-time a 18 ore settimanali nel mese di novembre 2014, pertanto nel prospetto 6.1 non è stato indicato come personale in servizio, in quanto in base alle tipologie contrattuali e alla esigua durata del nuovo rapporto di lavoro, non risultava configurabile come una intera unità aggiuntiva di personale".

Si segnala, pertanto, la necessità di contenersi rigorosamente entro i limiti legali massimi di spesa, il cui rispetto sarà oggetto di puntuale verifica nei successivi cicli contabili.

11. REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI.

Deve indi procedersi alla verifica, richiesta nell'ambito dei controlli di regolarità finanziario-contabile dall'art.148 TUEL (come novellato dall'art.3, comma 1, lett. e, del D. L. n.174/2012, come modificato dall'art.33, comma 1, del D.L. n.91 del 2014), circa l'adozione ed il tenore del regolamento per il riassetto dei controlli interni, di cui va vagliato il contenuto alla luce delle vigenti disposizioni ed in esecuzione degli indirizzi operativi adottati nella deliberazione di questa Sezione n. 25/2013/INPR del 21 febbraio 2013, che hanno evidenziato la strumentalità di tale verifica al controllo del rispetto delle regole contabili, ai fini del mantenimento dell'equilibrio di bilancio. Detto regolamento ritualmente comunicato alla Sezione in applicazione dell'art. 3, comma 2, del richiamato D.L. n. 174 del 2012 e relativa legge di conversione, è stato dal Comune di Vasanello adottato con deliberazione n. 14 del 21 marzo 2013.

Quanto al contenuto dell'atto in questione, peraltro alquanto sintetico e che si limita a disciplinare il settore del controllo sugli equilibri finanziari mediante un mero rinvio recettizio al regolamento di contabilità dell'Ente, è opportuno segnalare che non risultano pubblicati nel sito internet del Comune, come prescritto al punto 1, n.9 del regolamento medesimo, i Report semestrali previsti come obbligatori al punto 1, n.2 quali naturali esiti delle attività di controllo interno.

Le risultanze dell'istruttoria e l'entità dei fenomeni, come in concreto accertati alla luce dei dati contabili e della documentazione esaminata, hanno messo in evidenza irregolarità tali da porre a rischio la stabilità dei conti dell'Ente, anche a causa della riscontrata violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria.

Ciò induce la Sezione ad emanare delibera con i rilievi di irregolarità e con le segnalazioni indicate in dispositivo, finalizzati all'adozione delle misure correttive, la cui congruità sarà valutata secondo le tempistiche indicate.

P.Q.M.



La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Lazio
in relazione agli esercizi 2011, 2012, 2013 e 2014 e previsioni 2015

ADOTTA

- 1) “Pronuncia specifica di irregolarità” sui punti n. 6 “mancata determinazione della giacenza di cassa vincolata all’1.1.15”; n. 7 “errato riaccertamento straordinario dei residui”, affinché l’Ente provveda all’adozione delle opportune misure correttive indicate in motivazione, dandone tempestiva comunicazione a questa Sezione entro novanta giorni dalla comunicazione della presente deliberazione, ai sensi del disposto dell’articolo 148-bis del D. Lgs. n. 267/2000;
- 2) “Pronuncia con segnalazioni” sui restanti punti, affinché l’Ente adotti tempestivamente le misure idonee a garantire il rispetto delle prescrizioni normative di contabilità pubblica evidenziate in delibera, dandone comunicazione a questa Sezione.

DISPONE

-che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Presidente del Consiglio comunale di Vasanello ed all’Amministrazione comunale, in persona del Sindaco, nonché, per conoscenza, all’Organo di revisione contabile;

-che sia curata dall’Ente la tempestiva pubblicazione della presente delibera sul proprio sito Internet istituzionale, in ottemperanza agli articoli 2 e 31 del D. Lgs. 2013, n. 33 (come sostituiti dall’art. 27, comma 1, del D. Lgs. n. 2016, n. 97), con invito a dare comunicazione a questa Sezione regionale di controllo, nei successivi 30 giorni, dell’avvenuto adempimento dell’obbligo di pubblicazione suddetto.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito. Così deliberato in Roma, nella Camera di Consiglio del 13 aprile 2017.


Il Consigliere Relatore

Rosalba Di Giulio



Il Presidente

Carlo Chiappinelli



Depositata in Segreteria il **26 APR. 2017**

Il Responsabile del Servizio di Supporto

Emanuele Landolina

